Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori)
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 23 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 862.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali delle provincie di Torino, Novara, Genova, Bergamo, Bologna, Modena, Firenze, Massa Carrara, Perugia, Bari, Brindisi, Lecce, Palermo, Catania, Messina e del territorio di Trieste.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 863.
Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e circondario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 864.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative delle provincie di Cremona, Belluno e Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 865.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Ferrara, Torino, Treviso, Novara e Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 866.
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Bolzano.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855.

Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, è sostituito come appresso:

« Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le seguenti

1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto;

2) in costruzione di fabbricati;

3) in obbligazioni garantite dallo Stato;

4) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, dell'Istituto per la ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;

5) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti, in conformità alle leggi che specificatamente le autorizzano.

6) in acquisto, mediante cessione, di annualità dovute dallo Stato o dalle Regioni;

7) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato, ad Enti o Società nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purchè assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro;

8) in mutui assistiti da contributo statale a favore di cooperative edilizie, Società ed Enti costituiti allo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case economiche e popolari.

9) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.

Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno restare contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potrà essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica soluzione. Ogni immobile potrà essere venduto per intero o per parti ».

Per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza non è richiesto l'assenso di cui agli articoli 68 e 74 libro II parte I del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

Sono abrogati l'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e l'articolo 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Le sovvenzioni di cui al precedente numero 9) sono disciplinate dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

Art. 2.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera:

a) sulla rinuncia all'applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonchè sull'abbuono di indennità di mora, qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000;

b) sull'instaurazione di liti attive, sulle transazioni dirette a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualora si tratti di singoli importi non superiori a lire 1.200.000;

c) sull'annullamento di crediti inesigibili, qualora i singoli importi non superino le lire 2.400.000.

Le operazioni come sopra deliberate sono comunicate dal direttore generale al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.

Art. 3.

L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione è consentito, semprechè siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture.

Il contratto di acquisto dei fabbricati in corso di costruzione, di cui al precedente comma, deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e rifinito in ogni sua parte ed accessori, e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all'articolo 1470 del Codice civile anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato.

La Cassa pensioni acquirente è facultata a corrispondere, dopo il perfezionamento del contratto, il prezzo dell'area e dei manufatti già esistenti.

L'acquisto dei fabbricati, di cui al presente articolo, è consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire 600 milioni.

Art. 4.

L'acquisto di fabbricati su progetto è consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia già proprietaria dell'area.

L'acquisto sarà regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.

Art. 5.

Le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono facultate, per i contratti di acquisto, permuta e locazione degli immobili, a far ricorso in ogni caso alla trattativa privata, tenuto conto della particolare natura dei contratti stessi.

Parimenti gli atti e i contratti relativi alla gestione e manutenzione degli immobili possono essere stipulati senz'altro a trattativa privata, salvo che l'importo di

essi superi le lire 4.500.000, nel qual caso la trattativa privata è ammessa quando ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti.

La costruzione di nuovi fabbricati su aree di proprietà delle Casse pensioni sarà aggiudicata a mezzo di asta pubblica o appalto concorso, con unica gara o con gare distinte per l'aggiudicazione del progetto e per l'esecuzione dell'opera.

I versamenti degli importi relativi ai depositi connessi alla locazione dei beni immobili di proprietà delle Casse pensioni saranno effettuati direttamente alle Casse stesse.

Nei casi di acquisto di fabbricati ultimati o in corso di costruzione le trattative preliminari per l'istruttoria dell'offerta di vendita e il procedimento amministrativo per la stipula del relativo contratto possono aver luogo rispettivamente prima dell'ultimazione della costruzione ovvero prima della ultimazione delle opere di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 24 maggio 1952, n. 610, le Casse pensioni sono autorizzate ad avvalersi del sistema di riscossione con la ritenuta di ufficio, previsto nelle suddette disposizioni, in ogni caso, a prescindere dallo stato di morosità, nei riguardi dei soci di cooperative edilizie finanziate dalle Casse stesse, dei locatari di appartamenti, negozi ed altri locali di proprietà delle dette Casse nonchè nei riguardi degli eventuali garanti dei locatari medesimi, anche se si tratti di dipendenti o pensionati da enti pubblici non considerati nel primo comma del citato articolo 40.

Al ricupero dei crediti insoluti per quote di ammortamento mutuo, per canoni di locazione ed altre somme dovute può provvedersi, in ogni caso, nei confronti di soci di cooperative edilizie, di locatari morosi o di loro garanti anche con la procedura prescritta con il testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

Le Casse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprietà delle Casse stesse.

Il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potrà essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.

La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere è a carico delle Casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente.

Art. 8.

I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a Comuni e Province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti con delegazioni su tributi comunali o provinciali esigibili con le norme e i privilegi delle imposte dirette, nel limite dei quattro quinti dell'introito netto medio dell'ultimo triennio, escluse le eventuali supercontribuzioni.

Alla riscossione delle annualità garantite con le delegazioni di cui sopra sono estesi le norme ed i privilegi delle imposte dirette.

Art. 9.

Per contrarre i mutui è sufficiente che i Comuni e le Province producano — oltre l'atto di delega sul cespite delegato — copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dall'autorità tutoria con autorizzazione, se necessaria, al mantenimento della corrente sovrimposta.

Il prefetto, con propria dichiarazione dovrà attestare che sono state adempiute le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni della suddetta deliberazione e della decisione tutoria di approvazione e che la deliberazione medesima è divenuta esecutiva a tutti gli effetti. Quando occorra, dovrà altresì attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'articolo 300 della suindicata legge comunale e provinciale.

In relazione a quanto prescritto dall'articolo 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, è sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette.

Quando si tratti di mutui garantiti con le delegazioni di cui al precedente articolo 8 il prefetto dovrà attestare che, con il contratto di esattoria o ricevitoria o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, l'esattore o il ricevitore provinciale ha assunto per le delegazioni anzidette gli obblighi previsti dalle vigenti norme per le delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

Art. 10.

Gli atti di delega da rilasciarsi a garanzia dei mutui dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce.

Tale attestazione sostituisce il benestare del prefetto previsto dall'articolo 32 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72.

Art. 11.

L'erogazione dei prestiti garantiti con delegazioni, sempre che non siano assistiti da contributo statale o regionale, può essere effettuata — anche se si tratti di mutui destinati ad esecuzione di opere — anticipatamente e per l'intero ammontare della somma mutuata, su richiesta dell'Ente mutuatario e previo nulla osta del prefetto, il quale vigilerà affinchè la somma mutuata raggiunga lo scopo per il quale il prestito è stato concesso.

Ai prestiti diversamente garantiti, sempre che non siano assistiti dal contributo statale o regionale, la norma di cui al precedente comma è applicabile quando l'anticipata erogazione non pregiudica le garanzie.

Art. 12.

Per il recupero, a carico degli Enti mutuatari, delle somme a qualsiasi titolo dovute alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, queste effettuano la compensazione amministrativa sui mandati di pagamento relativi ai mutui

concessi, anche senza il consenso dell'Ente debitore ed anche se si tratti di mutui aventi specifica destinazione.

Art. 13.

Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, può con proprio provvedimento differire, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 85, libro II, parte I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, di uno o più anni la decorrenza dell'ammortamento dei prestiti non garantiti mediante delegazioni sulle entrate tributarie.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui concessi a favore delle cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati, e degli Enti o Società che costruiscono case popolari ed economiche senza finalità di lucro, è stabilita dal direttore generale con proprio provvedimento dal 1° del mese di gennaio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato è divenuto abitabile o abitato. A richiesta del mutuatario la decorrenza può essere fissata anche dal 1° gennaio immediatamente precedente alla data suddetta.

La durata dell'ammortamento di eventuali mutui suppletivi, concessi dopo l'inizio dell'ammortamento del mutuo principale, sarà limitata al numero degli anni mancanti alla scadenza del mutuo principale.

Art. 14.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a dichiarare, con provvedimento del direttore generale, la decadenza dei prestiti dopo trascorso un anno dalla data del provvedimento di concessione, senza che le siano stati prodotti i documenti necessari e la domanda per la prima somministrazione in conto mutuo.

Le disposizioni vigenti in materia di liquidazione di interessi sono modificate, esclusivamente per quanto concerne i mutui concessi dagli Istituti di previdenza, secondo le norme previste dai commi successivi.

Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono liquidati, a favore della Cassa pensioni mutuante, gli interessi al saggio di concessione, dalla data dei mandati di pagamento al 31 dicembre, ed il loro ammontare è posto a carico dell'Ente mutuatario.

Tale ammontare, diminuito dello sconto calcolato al saggio di concessione, è ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento.

Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del mutuo sia postergato a norma del precedente art. 13, primo comma, il mutuatario è tenuto a corrispondere alla fine di ogni anno successivo gli interessi al saggio di concessione sulle somministrazioni disposte negli anni precedenti.

Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'Ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento al saggio d'interesse dei Buoni ordinari del tesoro a dodici mesi vigente in detto periodo.

L'importo di tali interessi è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento, previa detrazione dello sconto calcolato, al saggio predetto vigente alla data del mandato e per il periodo dalla data stessa al 31 dicembre, solamente sugli interessi dovuti dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data del mandato.

Nei riguardi dei mutui — non garantiti con delegazioni — concessi dagli Istituti di previdenza a favore delle Cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati e degli Enti o Società che costruiscono case popolari ed economiche senza finalità di lucro, gli interessi dovuti sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati al tasso di concessione e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare.

Sulle somministrazioni — relative ai mutui di cui al precedente comma — effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'Ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento al tasso di concesione del mutuo ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento.

Rimangono in vigore le norme di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498.

Art. 15.

Per i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale nonchè di riscatto per alloggi di cooperative edilizie finanziate dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ricevuti ai sensi dell'articolo 151 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, dall'impiegato all'uopo delegato dalla anzidetta Direzione generale, il diritto proporzionale, previsto dal secondo comma del menzionato articolo 151, è versato dagli interessati alla Cassa pensioni mutuante.

I fondi costituiti con i versamenti del diritto proporzionale di cui sopra sono amministrati con le norme da stabilirsi mediante decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 16.

Per quanto concerne la redazione degli atti, le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie e per quanto altro si riferisce e consegue alla stipulazione dei contratti, di cui al precedente articolo, si applicano per le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza le norme vigenti per la Cassa depositi e prestiti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — BOSCO — TAVIANI — TRABUCCHI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 30 giugno 1962, n. 856.

Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, al comune di Torino, del complesso immobiliare sito in Torino, alla via Montevideo n. 41, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, già sede dell'ex Laboratorio del chinino di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per i prezzo di lire 490 milioni, al comune di Torino, il compendio immobiliare patrimoniale disponibile sito in Torino alla via Montevideo, n. 41, già adibito a sede dell'ex Laboratorio del chinino di Stato, costruito su un'area di metri quadrati 18.873 circa, delimitato dalla via suddetta, dalla via Giordano Bruno, dalla via Taggia e da private proprietà.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del contratto di compravendita.

Art 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà portato in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 857.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Dronero.

N. 857 Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Dronero, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1962, n. 858.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale industriale maschile di Cengio (Savona).

N. 858. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale industriale maschile di Cengio (Savona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 859.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale di Agordo (Belluno).

N. 859. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale di Agordo (Belluno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962, n. 860.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in località Senzuno del comune di Follonica (Grosseto).

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Massa Marittima in data 20 marzo 1960, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 31 ottobre 1961, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in località Senzuno del comune di Follonica (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962, n. 861.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Genova-Serro San Quirico.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 2 aprile 1961, integrato con due dichiarazioni del 15 settembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Genova-Serro San Quirico.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962.

Nomina del commissario straordinario della Stazione sperimentale di agricoltura per la Sicilia, in Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 28 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1953, registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 222, con il quale il dott. Calogero Costa è stato nominato commissario straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia in Catania;

Ravvisata l'opportunità, per motivi di avvicendamento, di affidare l'incarico di che trattasi al dottor Giuseppe Adonia, residente in Catania, che ha particolare competenza nel settore della granicoltura;

Vista la lettera n. 87/D.R. in data 12 marzo 1962 dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana,

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste

Decreta:

Il dott. Giuseppe Adonia è nominato commissario straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, in Catania, in sostituzione del dott. Calogero Costa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1962

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 118. — SPATARO

(4145)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1962.

Ricostituzione del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, presso l'I.N.P.S.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 1954, n. 141, sul riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1955, relativo alla ricostituzione del Comitato amministratore della Cassa in questione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione dell'organo predetto in seguito alla scadenza del quadriennio di durata in carica;

Considerato che i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori debbono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni medesime,

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito oltre che dal presidente dell'Istituto medesimo, che presiede il Comitato, dai membri di diritto di cui all'art 1 lettere *b*), *c*), *g*) della legge 31 marzo 1954, n. 141 e dai seguenti membri:

Aghina dott. Giacomo e Tucci avv. Vittorio, in rappresentanza dei datori di lavoro della marina da traffico;

Rosetti Pietro, in rappresentanza dei datori di lavoro della marina da pesca;

Mazzella com.te Pasquale, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'armamento minore;

Beretta com.te Paolo, in rappresentanza dei dirigenti di mare e di terra;

Auricchio dott. Giuseppe, Colzi Mario, Di Meglio Pasquale, Garziano com.te Antonino e Mucci com.te Luigi, in rappresentanza del personale marittimo tecnico e amministrativo e di quello di terra della marina da traffico,

Ballarin Renato e Sinesio on. dott Giuseppe. in rappresentanza del personale marittimo e di terra della marina da pesca;

Astarita dott Adriano, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1962

GRONCHI

JERVOLINO — SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1962
Registro n. 4 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 207. — GALLOZZI

(4078)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1962.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il Nucleo industriale di Potenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno:

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il Nucleo industriale di Potenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961, n. 1013;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo industriale di Potenza;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il Nucleo industriale di Potenza, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

Minerva dott. Ugo, revisore effettivo, con funzioni di presidente e Rizzo dott. Giuseppe, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Balice comm. Italo, revisore effettivo, e Gatta ingegnere Eduardo, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Manno dott. Giuseppe, revisore effettivo e Tramutoli prof. Giuseppe, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo industriale di Potenza.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo industriale di Potenza determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 22 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4146)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Autorizzazione alla Società mutua di assicurazioni « La Piemontese », con sede in Torino, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami furto, grandine, infortuni, responsabilità civile autoveicoli e responsabilità civile terzi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale « La Piemontese », Società mutua di assicurazioni, con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « incendio », ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami furti, grandine, infortuni, responsabilità civile autoveicoli e responsabilità civile terzi;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'esercizio delle assicurazioni private;

Decreta:

« La Piemontese », Società mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami furti, grandine, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4153)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1962.

Seconda variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1961-62.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 30 giugno 1961, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » dell'esercizio 1961-62;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1962, con il quale sono state apportate alcune variazioni ai predetti stati di previsione;

Ritenuto necessario apportare ulteriori variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo » e della « Gestione speciale », per l'esercizio 1961-62 per adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa alle effettive esigenze;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per l'esercizio 1961-62, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Capitolo 7 — Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali e ai corsi per giovani lavoratori + L. 130.000.000

SPESE

In aumento:

Capitolo 1 — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati + L. 130.000.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti », per l'esercizio 1961-62, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Capitolo 7 — Ricuperi sui finanziamenti ai corsi complementari per apprendisti . . + L. 110.000.000

SPESE

In aumento:

Capitolo 2 — Sovvenzionamento ai centri di addestramento e di orientamento professionale . . + L. 110.000.000

Roma, addì 28 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4172)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 27 giugno 1961, n. 543;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318, del 23 dicembre 1961, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D P », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo: di un foglio recante, tra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo — Direzione Generale del Debito Pubblico — Buoni del Tesoro novennali 5% a premi — di scadenza 1° gennaio 1971 — Legge 27 giugno 1961, n. 543 e Decreto Ministeriale 12 dicembre 1961; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione ». Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante lo eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° luglio 1962 a quella 1° gennaio 1967

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti, mediante apposizione del bollo a calendario della Tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° luglio 1967 ed il 1° gennaio 1971.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana — Direzione Generale del Debito Pubblico — Buoni del Tesoro novennali — 5% a premi — di scadenza 1° gennaio 1971 — Legge 27 giugno 1961, n. 543 e Decreto Ministeriale 12 dicembre 1961 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende: « Certificato Nominativo — Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale — di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) — fruttante l'interesse annuo — di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) — con godimento dal . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati). — Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. — Roma, ... — Il Direttore Generale — V per la Corte dei conti — Il Direttore di Divisione — Posizione N. ... (4ª Serie) ».

Al centro del titolo campeggia sovrastampata sul fondino, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1971 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lettera *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente

leggenda « Estratto dalle norme relative — ai Buoni del Tesoro novennali 5% a premi — di scadenza 1° gennaio 1971 — 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. — 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire — ad un premio di dieci milioni, — a quattro premi di cinque milioni ciascuno, — a venti premi di un milione ciascuno, — da sorteggiare il 20 novembre di ogni anno. — 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° gennaio successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. — 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1962, a quello n. 18, di scadenza 1° gennaio 1971.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed ha fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo: esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana / Debito Pubblico — Buoni del Tesoro novennali 5% a premi — di scadenza 1° gennaio 1971 — Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) — per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° luglio 1962 al 1° gennaio 1971) — relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero d'iscrizione del certificato) — Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda « Legge 27-6-1961 n. 543 », e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 12-12-1961 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1971 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra ed al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro novennali 5% » e « a premi — di scadenza 1° gen. 1971 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento: » (seguita da alcuni righi punteggiati), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio del foglio di ruolo è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento... » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4, dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione — da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso — in ciascuno di un semestre, da quello al 1° luglio 1962 a quello al 1° gennaio 1971.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico — e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella. ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno (seguita da un breve

tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4. dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati. ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di .. » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a .. (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di .. » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ... (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »: prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura « Le rate semestrali sono pagabili il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. »:

c) terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario », la leggenda « Repubblica Italiana / Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752 ».

Le parole *con* e *senza* sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salve le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di .. » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di .. » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a.. (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1971, che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà; cornici e leggende: bruno rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

Certificati nominativi di nuda proprietà; cornici e leggende; bruno; fondino: bruno-chiaro,

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio-scuro: fondino: grigio;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola-malva: fondino: viola-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

La cifra, in grande « 1971 », sovrastampata sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, è in colore verde.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore grigio.

I numeri d'iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 187. — DI STEFANO

(4196)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1962.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dall'« Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentati dalla Società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano:

Tariffa 14-3, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso (approvata con decreto ministeriale 16 marzo 1962).

Roma, addì 11 luglio 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4152)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1962.

Norme per l'importazione allo stato fresco dei cavolfiori, pomidoro, pesche, susine, insalate, albicocche, cipolle, mele e pere.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12;

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione d'una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli in seno alla C.E.E. pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962;

Visti i decreti ministeriali del 28 maggio 1962, contenenti norme di qualità per l'esportazione dei cavolfiori, dei pomidoro, delle pesche, delle susine, delle insalate, delle albicocche, delle cipolle, delle mele e delle pere, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1962, n. 154;

Ritenuta la necessità di porre in applicazione le intese raggiunte in sede C.E.E., demandandone il necessario controllo all'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in Italia dei prodotti elencati in premessa, provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, avviati al consumo allo stato fresco, ad esclusione di quelli destinati alla trasformazione, è soggetta all'osservanza delle disposizioni previste dai decreti sopra indicati.

Gli stessi prodotti sono ammessi all'importazione in provenienza dai Paesi terzi soltanto se rispondenti a tali norme di qualità o a norme almeno equivalenti.

Art. 2.

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo è affidato all'Istituto nazionale per il commercio estero, secondo le modalità che saranno emanate con decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 30 luglio 1962.

Roma, addì 12 luglio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(4243)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1962.

Facoltà all'Istituto nazionale per il commercio estero di apportare variazioni alle norme contenute nei decreti ministeriali del 28 maggio 1962, relative all'esportazione delle albicocche, mele, pere, pesche, susine, cavolfiori, cipolle, insalate, pomidoro.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, numero 861;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1957 contenente modifiche alle norme speciali tecniche per la esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1962 contenenti norme di qualità per l'esportazione dei cavolfiori, delle insalate, dei pomidoro, delle albicocche, delle cipolle, delle mele e delle pere, delle pesche, delle susine pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962 contenente norme per l'esportazione allo stato fresco dei

cavolfiori, delle insalate, dei pomidoro, delle albicocche, delle cipolle, delle mele e delle pere, delle pesche, delle susine, destinate ad uso industriale pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 154 del 19 giugno 1962;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962 contenente norme per l'uso degli imballaggi relativi alla esportazione dei cavolfiori, delle insalate, dei pomidoro, delle albicocche, delle cipolle, delle mele e delle pere, delle pesche, delle susine pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, sentito il parere di una Commissione di esperti delle varie categorie interessate, nominata dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso, ha la facoltà, a carattere temporaneo o continuativo ed in relazione a particolari situazioni della produzione, del traffico, dell'andamento e delle esigenze dei mercati esteri, di elevare o ridurre le caratteristiche qualitative e le tolleranze, nonchè di stabilire quali varietà, qualifiche di selezione, limiti minimi di diametro, categorie di calibrazione, imballaggi, sistemi di condizionamento, d'impacco, di carico e stivaggio nei mezzi di trasporto, di cui ai prodotti contemplati nei decreti in premessa, siano da ammettersi all'esportazione e ciò anche per determinati mercati di destinazione e per determinati periodi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 luglio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(4242)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1962.
Modifiche al calendario di Borsa per l'anno 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925 n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956 e 8 marzo 1961, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957 e n. 64 del 13 marzo 1961, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1961, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1962;

Vista la lettera del 18 maggio 1962, n. 755, della Associazione italiana degli agenti di cambio, e ritenuta l'opportunità di accogliere le richieste di abbinare le operazioni delle liquidazioni di Borsa per i mesi di agosto e di settembre 1962, di modificare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1962;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione mensile di agosto che dovrebbero aver luogo nei giorni 20, 21 22, 24, 28, 30 e 31 agosto 1962, secondo il calendario di Borsa approvato con decreto ministeriale 6 dicembre 1961, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, con il decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 19, 20, 21, 24, 26, 27 e 28 settembre 1962.

La risposta premi per il mese di agosto 1962 prevista nel calendario per il giorno 17 viene spostata al successivo giorno 21 dello stesso mese.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1962, previsto nel calendario dal giorno 4 al 16 agosto, viene modificato dal 4 al 19 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1962 fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte nei giorni non festivi per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, osservando, in conformità di quanto disposto con l'art. 3 del decreto presidenziale 6 dicembre 1961, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1962, il seguente orario:

dalle ore 11 alle ore 11,30 nel giorno di martedì 14 agosto corrente anno;

dalle ore 11,30 alle ore 12 in tutti gli altri giorni non festivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4245)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1009 del 16 luglio 1962. Prezzo delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, sentita la Commissione centrale prezzi, con il provvedimento n. 1009, del 16 luglio 1962, ha fissato i seguenti prezzi di vendita al pubblico di specialità medicinali.

SPECIALITÀ MEDICINALI (LXXI Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1001 del 3 luglio 1962 (LXX elenco specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 6 luglio 1962.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Angiofarm	Ist. Bioch. Naz., Roma	3 supposte A.	1.200
Ascaricida Kuba	Lab. Italo Americano Farmacot., Roma	flac. da 15 cc.	650
		flac. da 30 cc.	750
		flac. da 60 cc.	850
		capsule 10	800
		perle 10	700
Ascor 10	Ist. Bioch. Naz., Roma	fiale 10 × 1 cc. × 100 mgr.	430
Asmasan	Sagone, Palermo	compresse 10	150
Aspasma	Delta, Brescia	supposte	540
Azotrex	Cons. Neoter. Naz., Roma	capsule 8	1.555
Balsamidone	Caber, Ravenna	supposte 10 A	1.000
Bantifil	Cooperat. Farmac., Milano	compresse 30	900
Bentuvit	Ellea, Milano	fiale 5 × 2 cc. × 100 mgr.	490
Benzocalcio D2	I.R.B.I., Roma	supposte 10	650
Bersen	Malesci, Firenze	confetti 20 × mgr. 100	850
Bifos	Ist. Bioch. Naz., Roma	capsule 20 × gr. 0,5	1.300
Biocidan colluttorio	Guieu, Milano	flac. nebulizz. × 30 cc.	450
Blomicin Succinato	Tosi, Milano	flac. iniett. 20 cc. × gr. 1 liofilizzato	720
Bismugrin	Cifa, Torino	supposte 3 B	580
Broncobalsamina	Az. Gen. Ital. Prod. Specializzati, Genova	flacone × gr. 180	360
Cafos	Vita Farmaceutici, Torino	semplice fiale 5 × 10 cc.	520
Cardiovis	Nuovo Cons. Sanitario Naz.le, Roma	gocce 15 cc.	400
		c/efedrina gocce 15 cc.	400
Chymoser	Serono, Roma	pomata-tubo × gr. 40	900
Clorazide	Pierrel, Milano	compresse 25 × 500 mgr.	1.500
Cronociclina	Ist. Bioch. Naz., Roma	flac. × 60 cc.	1.700
Darricida Kuba	Lab. Italo Americano Farmacot., Roma	polvere × gr. 80	1.200
		flac. × 125 cc.	900
Disulfabiotico	Guidi, Milano	compresse 20	1.800
E. Gevit	Usofarma, Milano	capsule 15 × 100 U.I.	1.050
Epasorbina B 12	Marchesi, Milano	flacone × 120 cc.	1.000
Epta C	Ellea, Milano	supposte 10 B	650
Farlutal	Farmaceutici Italia, Milano	compresse 12 × 5 mgr.	905
		compresse 12 × 10 mgr.	1.800
		compresse 10 × 20 mgr.	3.000
Fismicina	Fargal, Roma	flacone × 60 cc. allo stato secco	3.500
Fluractin	Neopharmed, Milano	compresse 20	770
Fosfoglutamina	Baldacci, Pisa	compresse 20	1.400
Furadantin	Formenti, Milano	compresse 15 × mgr. 50	1.200

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Gruppo B Liofilizzato	Ellea, Milano	6 ampolle liofil. + 6 fiale × 2 cc.	1.680
Heparipan	Monico, Venezia	flacone × gr. 200	1.000
Hepaterina	Sinpharma, Milano	scir. flac. × 150 cc.	660
Hidroxylen Kuba	Lab. Italo Americano Farmacot., Roma	capsule 10	700
		perle 12	600
		flacone × 15 cc.	650
Idroclorazide	Pierrel, Milano	compresse 20 × 50 mgr.	700
Idrocortigamma 2%	Ist. Bioch. Pavese, Pavia	pomata × gr. 5	1.300
Jodoellea	Ellea, Milano	fiale 20 × 2 cc.	975
Katareuma	Fontana, Terni	supposte 10 × gr. 0,5 A.	1.000
Kellosal	Ist. Bioch. Naz., Roma	supposte 6	900
Lentomicina	Ist. Bioch. Naz., Roma	flac. 500.000 U. I. + gr. 0,50	410
Liverectum	Cifa, Torino	fiale 10 liofilizzate + 10 fiale solvente × 2 cc.	1.400
Magis-Ciclina	Tiber, Roma	capsule 16	4.140
Menidrabol	Menarini, Firenze	fiale 6 liofilizzate + fiale 6 solvente	2.000
Metiorema	Bozzalla, Torino	confetti 40 × mgr. 250	900
Miadel B 12	Alterna, Milano	urto fiale 4 × 2 cc. × mgr. 50	1.860
Micloretin B Vit	Pro-Ter, Milano	capsule 10 × g. 0,30	1.000
Nebamixina	Caber, Roma	compresse 8	1.700
Neocortovol	Ist. Bioch. Pavese, Pavia	ovuli 4	1.020
Neogastrenteral	Salf, Bergamo	polvere flac. × gr. 70	350
Neurobi 12	Lab. I. Cieffe, Roma	fiale 3 liof. × mg. 50 + fiale 3 solvente × gamma 500	750
Novobeta	Ist. Bioch. Naz., Roma	fiale 3 × 2 cc. × 125 mgr.	395
Opocardiol	Chemil, Milano	flacone × 10 cc.	1.900
Ormodral	Industria Chimico Biologica, Genova	fiale 10 × 1 cc.	1.000
Ossimicina Polivit	Consorzio Neoterap. Naz., Roma	capsule 8 × 250 mgr.	2.250
		capsule 16 × mgr. 250	3.800
Pabracort	Impex, Roma	c/insufflatore flac. × 10 capsule	3.300
		ricambio × 10 capsule	3.000
		c/insufflatore flac. × 5 capsule	1.900
		ricambio × 5 capsule	1.600
Paidomicetina	Fontana, Terni	sciroppo × 60 cc.	1.100
Pirergan	Terna, Brescia	compresse 25 × gr. 0,30	330
		crema tubo × gr. 30	330
Pirobione	Cons. Neoterap. Naz., Roma	fiale 3 × 2 cc.	1.290
Polmonaria	Nuovo Cons. Sanitario Naz., Roma	supposte 10 × gr. 1,5	520
Quietyl	Christiaens Italiana, Milano	compresse 20	480
Robelvit B 12	Chemil, Milano	fiale 2 × 500 gamma	440
		fiale 6 × 500 gamma	1.300
Rutensin	Cons. Neoter. Naz., Roma	compresse 20	450
Santal Monal al bleu di Metilene	Granelli, Milano	capsule 50	660
Saperil	Saper, Torino	fiale 5 × 2 cc.	1.000
Sedovomin	Cosma, Brescia	compresse 20	420
Soluzione disintossicante ABC	Ist. Biol. Chem. Torinese, Torino	fiale 3 × 20 cc.	350
		fialone × 50 cc.	300
		fialone × 100 cc.	380
		fialone × 250 cc.	500
		fialone × 500 cc.	600
Soluzione ipertensiva ABC	Ist. Biol. Chem. Torinese, Torino	fiale 3 × 20 cc.	350
		fialone × 50 cc.	300
		fialone × 100 cc.	380
		fialone × 250 cc.	500
		fialone × 500 cc.	600
Spasmamina	Chemil, Milano	discoidi 20 × gr. 0,01	600
Spavit C	Spa, Milano	compresse 20 × 500 mgr.	610
Strepto Chemicetina	Carlo Erba, Milano	flacone × gr. 1 + fiala diluente	1.700
Sulfacetil	Biosedra, Roma	sciroppo × 100 cc.	850
Sulfaduran	Tucceri Cimini, Ravenna	compresse 12 × gr. 0,500	825
Sulmet uso vete	Cyanamid, Catania	tavolette 24	1.750
		tavolette 100	6.400
Super-Hepatol	Dessy, Firenze	c/ complesso B flacone × 120 cc.	950

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Tenicida Kuba	Lab. Italo Americano Farmacot., Roma	flacone × 15 cc.	800
		flacone × 30 cc.	900
		flacone × 60 cc.	1.200
		capsule 12	1.200
		perle 12	900
Tetramidone	Bioch. Milanese, Milano	compresse 2	40
Tetrasolvina (già Tetrasol)	Nuovo Cons. Sanitario Naz., Roma	capsule 8	2.400
Tranrilax	Luso Farmaco, Milano	compresse 20 × mgr. 100	800
Tulle Gras Lumiere	Guieu, Milano	compresse 10 × cm. 10 × 10	765
Tuthepar	Cons. Neot. Naz., Roma	tipo complexo × 10 cc.	1.500
Vitamina C. V.C.A.	Esterfarm, Roma	confetti 20 × mgr. 500	610
Vitamina E	Farmaceutici Italia, Milano	fiale 3 × 100 mgr.	540
Workalin uso vete	Zoofarm, Milano	flacone × gr. 283	2.740
Xina	Pierrel, Milano	supposte 5 A	575

Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle seguenti specialità, per le quali i prezzi avranno decorrenza dalla data in cui il Ministero della sanità avrà provveduto alla registrazione della variazione di composizione od alla autorizzazione alla modifica di composizione: Aspasmа-Biocidan collutorio Hepaterina Neurobi 12 *Pirergan Sedovomin*.

RETTIFICHE

Rettifiche alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 6 luglio 1962, che riporta il provvedimento n. 1001 del 3 luglio 1962:

a pagina 2732 in luogo di:

Chemifur Cifa, Torino compresse 20 × mgr. 250 L. 1650
Emofol Tosi, Milano fiale » 1000

leggasi:

Chemifur Cifa, Torino compresse 20 × mgr. 250 L. 1640
Emofol Tosi, Milano fiale 5 × 2 cc. + fiale 5 × 2 cc. solvente » 1100

a pagina 2733 in luogo di:

Lisabutina Lisapharma, Erba (Como) c/B12 compresse 35 L. 750

leggasi:

Lisabutina Lisapharma, Erba (Como) c/B1 compresse 35 L. 750

(4265)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Latteria sociale del Buon Pastore », con sede in Bosa (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 giugno 1962 la Società cooperativa agricola « Latteria sociale del Buon Pastore », con sede in Bosa (Nuoro) costituita per rogito Più in data 12 maggio 1951, repertorio n. 17482 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Gonario Ghisu.

(4099)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « San Giuseppe », con sede in Montefiascone (Viterbo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1962 il rag. Franco Iovenitti è stato nominato commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa agricola « San Giuseppe », con sede in Montefiascone (Viterbo), in sostituzione del sig. Gianlorenzo Zelindo, dimissionario.

(4101)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione professionale.

Il dott. Mario Di Girolamo, nato a Roma il 31 marzo 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4158)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 87 bilancio Trasporti, foglio n. 133, è stato respinto il ricorso straordinario 7 marzo 1960 proposto dall'aiuto ispettore Gentile Vincenzo, avverso la deliberazione 25 giugno 1959 del Consiglio di amministrazione per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(4091)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca d'ufficio di autorizzazioni alla produzione ed al commercio di specialità medicinali

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3749-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Acolema » capsule, preparata dalla ditta Iniziative Terapeutiche Panther di Milano, registrata al n. 16.852 con decreto del 6 novembre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4200)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3745-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Parasterol » compresse, preparata dalla ditta Cifa Farmaceutici di Torino, registrata al n. 19.360 con decreto del 25 ottobre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4201)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3766-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Lowerchol » capsule, preparata dalla ditta Scherer di Aprilia (Latina), registrata al n. 19.368 a nome della ditta Welpharm di Roma con decreto del 19 ottobre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4202)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3765-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fisiosterol » compresse, preparata dalla ditta I.G.I. di Paderno Dugnano (Milano registrata al n. 19.794 a nome della ditta Simafar di Milano con decreto del 24 marzo 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4203)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3767-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Decolest » compresse, preparata dalla ditta Laboratori Cozzolino di Napoli, registrata al n. 19.366 con decreto del 20 febbraio 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4204)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3768-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Parenol » capsule, preparata dalla ditta Laboratorio Cesalpino di Roma, registrata al n. 19.672 a nome della ditta Maxfarma di Pomezia (Roma) con decreto del 5 maggio 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4205)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3753-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Mer 29 » capsule gelatinose, preparata dalla ditta W.M.S. Merrel Co. di Cincinnati Ohio (USA), registrata al n. 19.359 a nome della ditta estera predetta, rappresentata in Italia dalla W.M.S. Merrel di Milano, con decreto del 10 ottobre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4210)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3764-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Mitar » compresse, preparata dalla ditta Osfa Biofarmaceutici di Milano, registrata al n. 19.375 con decreto del 18 ottobre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4206)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3760-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Contrasterol » confetti, preparata dalla ditta O.P.G. di Roma, registrata al n. 19.374 a nome della ditta Istituto Chemioterapico Emiliano di Roma con decreto del 4 dicembre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4207)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3759-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Paresterol » capsule, preparata dalla ditta Chemil di Milano, registrata al n. 19.376 con decreto dell'11 dicembre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4208)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3754-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Solviscleran » compresse, preparata dalla ditta Promed Farmaceutici di Milano, registrata al n. 19.795 con decreto del 16 aprile 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4209)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3758-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Aterone » capsule, preparata dalla ditta Farmaceutici Gazzini di Firenze, registrata al n. 19.373 con decreto del 22 giugno 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4211)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3757-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Triparan » compresse, preparata dalla ditta Laboratorio Terapeutico M. R. di Firenze, registrata al n. 19.370 con decreto del 16 dicembre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4212)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3769-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Equiscler » compresse, preparata dalla ditta Farmavigor di Milano, registrata al n. 19.365 a nome della ditta Terapeutica Lombarda di Milano con decreto del 5 marzo 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4213)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3751-R del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sclerolisina » confetti, preparata dalla ditta Bios Biochimici Sossi di Pisa, registrata al n. 19.730 con decreto del 22 febbraio 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4214)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3742-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sclane » capsule, preparata dalla ditta F.I.R.M.A. di Firenze, registrata al numero 19.364 con decreto del 23 novembre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4215)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3741-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Teanolo » capsule, preparata dalla ditta Zambon di Vicenza, registrata al numero 19.367 con decreto del 24 ottobre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4216)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3762-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Colesterolasi » compresse, preparata dalla ditta Laboratori Farmaceutici dottor Filippi di Roma, registrata al n. 19.859 con decreto del 30 marzo 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4217)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3743-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Trianol » capsule, preparata dalla ditta Pierrel di Milano, registrata al n. 19.362 con decreto del 23 novembre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4218)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3755-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Metasclene » compresse, preparata dalla ditta Istituto Franco Tosi di Milano, registrata al n. 19.354 con decreto del 29 settembre 1961, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4219)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3761-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Antiater » capsule, preparata dalla ditta Formenti di Milano, registrata al numero 19.542 con decreto del 27 gennaio 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4220)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3756-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Merinol » compresse, preparata dalla ditta Laboratorio Biochimico Fiorentino di Firenze, registrata al n. 19.937 con decreto del 5 maggio 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4221)

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3763-*R* del 16 luglio 1962 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Niscol » capsule, preparata dalla ditta Italseber di Milano, registrata al numero 19.813 a nome della ditta Italnysco di Milano con decreto del 30 marzo 1962, essendo risultato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale predetta.

(4222)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 185, l'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 192.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4270)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, numero 16026/6364, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Russo Alfonso, nato in Foggia il 20 aprile 1922 e Russo Armando, nato in Foggia il 4 novembre 1931 della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » tronco urbano di Foggia, estesa mq. 74, riportata in catasto alla particella n. 567 ½ (da distaccarsi dalla maggiore superficie destinata a strade) del foglio di mappa n. 96 (allegato *A*) del comune di Foggia nonchè nella planimetria tratturale con le lettere *E*, *F*, *C*, *D*.

(4093)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Sacrofano (Roma), di complessivi ettari 3.47.68, espropriati in forza del decreto presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1762 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 3 dicembre 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta GIAQUINTO Adolfo fu Alfonso, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 596.153,40 (lire cinquecentonovantaseimilacentocinquantatre e cent. 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 215.000 (lire duecentoquindicimila), già liquidato con decreto presidenziale 4 dicembre 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 dell'8 luglio 1955), viene corrisposta nella misura di L. 381.153,40.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Civitavecchia (Roma), di complessivi ettari 15.87.64, espropriati in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4390 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 9) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA « ITALCEMENTI » Fabbriche

Riunite Cementi e Calce, con sede in Bergamo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 1.739.834,75 (lire unmilionesettecentotrentanovemilaottocentotrentaquattro e cent. 75), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.410.000 (lire unmilionequattrocentodiecimila), già liquidato con decreto presidenziale 16 febbraio 1955 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 3 maggio 1955), viene corrisposta nella misura di L. 329.834,75.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Capranica (Viterbo), di complessivi ettari 5.17.93, espropriati in forza del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 4000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta TEMPESTI Anna fu Vincenzo in Busi, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 536.992 lire cinquecentotrentaseimilanovecentonovantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L 335.000 (lire trecentotrentacinquemila), già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 dell'11 dicembre 1954), viene corrisposta nella misura di L 201.992.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4043)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fragneto l'Abate (Benevento) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Fragneto l'Abate (Benevento) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fragneto l'Abate (Benevento) è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1962

Il Governatore: CARLI

(4005)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame speciale a settantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, riservato al personale delle carriere di concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, numero 1821;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame speciale a settantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, riservato al personale delle carriere di concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia.

Dei settantuno posti messi a concorso, ventinove appartengono alla dotazione stabilita per l'Amministrazione centrale e quarantadue per quella stabilita per i Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, redatte su carta da bollo da L 200 (v schema esemplificativo all'allegato *A*), e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni 60 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali. Le eventuali condanne penali, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, devono essere espressamente indicati, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

g) il ruolo di appartenenza e l'ufficio presso il quale il candidato presta in atto servizio;

h) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stati esentati;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il concorrente presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

L'esame speciale di cui all'art. 1 consiste in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

a) diritto costituzionale e amministrativo, con i necessari riferimenti agli istituti fondamentali del diritto civile;

b) cultura storica e letteraria con particolare riguardo alla storia civile e letteraria dell'Italia moderna e contemporanea;

c) economia politica e scienza delle finanze;

d) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione; ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

L'esame colloquio avrà luogo a Roma nel giorno e nell'ora e nel luogo che verranno direttamente comunicati.

L'esame colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali, o telegrafici, non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato; a parità di merito si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame speciale e che possono far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467; i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione od internamento ad opera del nemico ed i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questi e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove e nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono

e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata.

Art. 7.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio.

Diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 1, ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) copia integrale dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal competente servizio del Ministero della pubblica istruzione;

C) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

I documenti di cui alle lettere *B*) e *C*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di terza classe, ferma restando la facoltà di chiedere la riammissione nel ruolo di provenienza.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso che rivestano qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri di terza classe in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In quest'ultimo caso l'impiegato sarà restituito alla carriera di provenienza e collocato nel posto spettantegli in base alla anzianità acquisita nella carriera stessa maggiorata del periodo in cui ha appartenuto alla carriera direttiva in qualità di consigliere di terza classe in prova.

Art. 10.

L'assegnazione dei vincitori ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi nel limito delle dotazioni di cui al secondo comma del precedente art. 1, sarà disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle opzioni dei vincitori stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1962
Registro n. 38, *foglio n.* 161

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione I ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (Provincia di . . .) il . . . e residente in . . . (Provincia di . . .) Via . . .
chiede di essere ammesso al concorso per esame speciale a settantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, riservato al personale delle carriere

di concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza, o lettere, o filosofia, o materie letterarie o pedagogia, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

Dichiara di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (1) . . . . di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . . con punti . . . . . , di appartenere al ruolo (3) . . . . . di rivestire la qualifica di . . . . . e di prestare in atto servizio presso l'Ufficio . . . . , di avere assolto agli obblighi di leva (o di essere stato esentato).

. . . . . lì, ... 1962

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (4) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(2) In caso contrario indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare il ruolo di appartenenza.

(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il concorrente presta servizio.

(4164)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 21, foglio n. 277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 novembre 1961, con la quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1962, registro n. 6, foglio n. 263, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che il prof. Armando De Cicco trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Armando De Cicco, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, di cui alle premesse, il prof. Anna Uva, ordinario di chimica e merceologia nell'Istituto tecnico commerciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1962
Registro n. 11 agricoltura e foreste, foglio n. 357. — SPATARO

(4134)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma nell'incarico del presidente della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a quaranta posti di cantoniere in prova, con assegnazione al Compartimento di Reggio Calabria, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1961.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le «Norme di applicazione dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1961, n. 3671, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a 40 posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al Compartimento di Reggio Calabria;

Vista la propria delibera n. 114.P.2.1.1. del 23 novembre 1961, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso sopra citato;

Delibera:

L'ispettore capo Laganà perito industriale Umberto, presidente della Commissione per l'espletamento del pubblico concorso a quaranta posti di cantoniere in prova, citato nelle premesse, collocato a riposo, è confermato nell'incarico.

Roma, addì 27 giugno 1962

(4135) *Il direttore generale*: RISSONE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Trieste, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le «Norme di applicazione dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo stazione superiore a riposo Bartolozzi Alfredo è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a millequattrocento posti di assistente in prova per il Compartimento di Trieste, in sostituzione del capo stazione superiore a riposo Pizzoni Roberto, rinunciante all'incarico.

Roma, addì 4 luglio 1962

(4136) *Il direttore generale*: RISSONE

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato degli esami del concorso a tre posti di operaio temporaneo di 2ª categoria motorista presso il Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1959.

Si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero difesa-Aeronautica, dispensa n. 11 del 1° giugno 1962, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1962, registro n. 10, foglio n. 252, con il quale è stato dichiarato vincitore del concorso per esami a tre posti di operaio temporaneo di 2ª categoria motorista, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1959, l'unico concorrente che ha conseguito la idoneità al concorso stesso.

(4161)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 4267/344, in data 6 giugno 1960, venne bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 9926/707, in data 5 dicembre 1961, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli n. 23 e n. 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Agliardi Manlio punti 58,347
2. Coletta Mario » 54,958
3. Borrozzino Ernesto » 54,588
4. Prati Pier Luigi » 53,998
5. Pierantoni Dario » 53,606
6. Stanghellini Filippo » 53,376
7. Ciancamerla Giovanni » 53,345
8. Bernardini Antonio » 53,220
9. Lodi Irio » 52,773
10. Pancaldi Alfonso » 52,583
11. Prearo Angelo » 52,504
12. Pagliani Gianluigi » 52,259
13. Ippolito Aldo » 52,068
14. D'Alba Mauro » 52,018
15. Toschi Gianpaolo » 51,903
16. Stoico Ugo Gerardo » 51,322
17. Leonarduzzi Della Chiave Mario » 51,295
18. De Pascale Nicola » 51,277
19. Fiorio Walter » 51,263
20. Bucci Alfredo » 51,045
21. Pace Carlo » 50,988
22. Raimondi Mario » 50,694
23. Poggiali Igino » 50,545
24. Tolomelli Vittorino » 50,516
25. Coinēci Francesco » 50,491
26. Soverini Achille » 50,318
27. Domenicali Giacomo » 50,244
28. Ferrantini Mauro » 50,000
29. Sproccati Sanzio » 49,631
30. Lamma Augusto » 49,630
31. Tovoli Ezio » 49,416
32. Speranza Michelangelo » 49,393
33. Bocciolini Roberto » 49,305
34. Odorici Giuliano » 49,250
35. Bergonzoni Lino » 49,245
36. Gherardi Gherardo » 49,160
37. Rossi Gabriele » 49,023
38. Capucci Guido » 48,989
39. Gallerani Lidio » 48,433
40. Venturelli Giovanni » 48,381
41. Franchini Bruno » 48,035
42. Petocchi Tonino » 47,967
43. Natali Mario » 47,705
44. Leonelli Marino » 47,653
45. Tassinari Gloriano » 47,210
46. Ricciardelli Giorgio » 46,695
47. Marani Luigi » 46,681
48. Bianco Enrico » 46,075
49. Rosati Nicola » 45,169
50. Nucci Aquileio » 44,063
51. Soldati Gaetano » 43,782
52. Gianni Gianpietro » 43,543
53. Ferrari Aurelio » 43,321
54. Gallerani Gianpaolo » 43,204
55. Volpogni Domenico » 42,954
56. Mancuso Antonio » 42,450
57. Manfredini Gianvittorio, invalido di guerra punti 42,290
58. Selva Esus » 42,180
59. Vallone Enea » 41,838
60. Bragonzoni Bruno » 41,589
61. Benecchi Orazio » 41,500
62. Bonani Giuliano » 40,534
63. Biscotti Tommaso » 38,531

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 28 giugno 1962

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5966/819, in data 28 giugno 1962, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4267/344, in data 6 giugno 1960;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Vista la legge n. 375 del 3 giugno 1950 circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè l'art. 50 del regolamento 18 giugno 1952, n. 1176;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visti gli articoli n. 23 e n. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Manfredini Gianvittorio, invalido di guerra: Crevalcore, 3ª condotta « Caselle »;
2. Agliardi Manlio: San Giorgio di Piano, condotta unica;
3. Coletta Mario: Medicina, condotta « Campagna »;
4. Borrozzino Ernesto: Caggio Montano, 1ª condotta;
5. Prati Pier Luigi: Molinella, 5ª condotta « Selva Malvezzi »;
6. Pierantoni Dario: Vergato, 2ª condotta « Cereglio »;
7. Ciancamerla Giovanni: Borgo Tossignano, 2ª condotta « Tossignano ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 28 giugno 1962

Il medico provinciale: MARENZI

(4050)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1323 del 27 febbraio 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 1323 del 27 febbraio 1962, è così costituita:

Presidente:
Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.
Componenti:
Segreto dott. Francesco, medico provinciale;
Panini prof. Franco, ostetrico;
Imparato prof. Ettore, ostetrico;
Dell'Aquila Filomena, ostetrica condotta.

Il dott. Domenico Varricchio, direttore di Sezione, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 7 luglio 1962

Il medico provinciale: SEGRETO

(4138)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1323 del 27 febbraio 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto bandito con decreto n. 1323 del 27 febbraio 1962, è così costituita:

Presidente:
Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.
Componenti
Segreto dott. Francesco, medico provinciale;
Scalfi prof. Luigi, primario 3ª divisione medicina dell'ospedale Cardarelli di Napoli;
Annecchino prof. Achille, primario divisione chirurgica dell'ospedale Cardarelli di Napoli;
Lombardi dott. Dionisio, medico condotto.

Il dott. Domenico Varricchio, direttore di Sezione, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 7 luglio 1962

Il medico provinciale: SEGRETO

(4139)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Esito del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1962, n 798/San., con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Mirandola, Cavezzo, Medolla, San Prospero e l'Amministrazione provinciale di Modena;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1962, n. 2657/San. con il quale si provvide alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i verbali rassegnati dall'anzidetta Commissione giudicatrice a compimento delle operazioni ad essa affidate;

Ritenuta la legittimità di dette operazioni;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati del concorso di cui in premessa:

1. Rapalli Celio punti 121,89 su 200

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 9 luglio 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in pari data n. 3621/San. con il quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Mirandola, Cavezzo, Medolla, San Prospero e la Amministrazione provinciale di Modena;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rapalli Celio, unico candidato risultato idoneo nel concorso di cui in premessa, è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Mirandola, Cavezzo, Medolla e San Prospero.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio, alle dipendenze del Consorzio predetto, improrogabilmente entro il 31 agosto 1962.

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 9 luglio 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

(4076)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.